

CUMULO

L'istituto del cumulo consente a chi abbia versato presso più Enti di previdenza periodi assicurativi non coincidenti e non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento, di cumulare i periodi in questione al fine di percepire un'unica pensione.

L'operazione è gratuita e comporta che ogni gestione paghi la sua quota di pensione, determinando il trattamento secondo le proprie regole di calcolo mentre il pagamento viene effettuato dall'INPS che stipula apposite convenzioni con gli enti interessati.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate (in particolare per l'Enpaf viene richiesto lo svolgimento di attività professionale pari a due anni ogni tre di contribuzione, fino ad un massimo di venti).

Il diritto si matura dunque mediante la contribuzione ottenuta sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali purché, nella Cassa presso la quale ha presentato la domanda di pensione in cumulo, vi sia almeno un periodo contributivo non coincidente; mentre la contribuzione coincidente viene valutata una sola volta ai fini dell'anzianità contributiva.

Conformemente al dettato legislativo, infatti, si ritiene che il requisito della non coincidenza debba essere inteso nel senso di periodi assicurativi liberi e neanche parzialmente sovrapposti.

Nel caso dell'Enpaf, per esempio, il periodo di non coincidenza si configura qualora ci sia un periodo di contribuzione presso un'altra gestione precedente alla data di iscrizione all'Ente. Diversamente, non possono essere considerati periodi non coincidenti quelli versati presso un'altra Cassa durante l'iscrizione all'Enpaf, in quanto al fine del diritto e della misura, l'anno di contribuzione all'Enpaf viene considerato per intero.

Ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva in caso di presentazione della domanda di pensione in cumulo, bisogna prendere come riferimento la data di iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza, anche se ai fini della misura l'anno verrà considerato intero.

La pensione anticipata in cumulo richiede 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini (il diritto alla decorrenza si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito).

Il cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile con domanda dell'interessato all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.

Se il soggetto interessato al cumulo risulta iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella presso cui inoltrare la domanda. Si evidenzia che il pro quota Enpaf, in caso di pensione in cumulo (di vecchiaia ovvero anticipata), è definito con gli stessi criteri di calcolo adottati per la determinazione della pensione di vecchiaia diretta Enpaf.

In tutte le ipotesi è fatto salvo l'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita così come accertata dall'Istat.